



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE
UFFICIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE

ORDINANZA N 4 DEL 03/05/2017

Oggetto:	RIMOZIONE URGENTE DI GRU A TORRE MATRICOLA RE 200242/07 E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA CIRCOSTANTE/ CANTIERE DI VIA 24 MAGGIO NELLA FRAZIONE DI BARCO DI BIBBIANO.
----------	--

IL SINDACO

PREMESSO che l'art.54, comma 4 del Dlgs. N. 267/2000 (Tuel) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Richiamata la nota del 26 Settembre 2016 prot. 9880 con la quale il Responsabile del 3° Servizio comunica all'Avvocato Cristina Barbieri in qualità di curatore fallimentare del fallimento n. 52/2016 ESSETREIMMOBILIARE s.r.l, la necessità di produrre tutti i dati tecnici e le relative autorizzazioni al mantenimento in opera della gru a torre installata nel cantiere di via 24 Maggio, frazione di Barco di Bibbiano;

Preso atto della comunicazione tramite PEC in data 3 Dicembre 2016 prot. 12578 dell'Avvocato Cristina Barbieri con la quale si comunicava che la gru a torre in questione risultava installata sul cantiere del fallimento della Ditta ESSETREIMMOBILIARE srl ma di proprietà della Ditta SINISI COSTRUZIONI di SINISI MICHELE e FIGLI S.n.c. dichiarata fallita in data 12 /10/2016 (fallimento del Tribunale di Reggio Emilia, prot. 102/2016);

Vista la nota prot. 12727 del 9 dicembre 2016 con la quale il Responsabile del Servizio richiedeva all'Avvocato Cristina Barbieri, in qualità di curatore fallimentare della Ditta ESSETREIMMOBILIARE s.r.l. proprietaria dell'area sulla quale e' installata la gru a torre di proprietà della Ditta SINISI COSTRUZIONI di SINISI MICHELE e FIGLI S.n.c., di provvedere urgentemente alla rimozione della gru a torre per motivi di pubblica e privata incolumità coinvolgendo l'Avvocato Giuseppe Cigarini curatore fallimentare della ditta SINISI COSTRUZIONI;

Richiamata la comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 21 Dicembre 2016 prot. 13187 dal Responsabile del 3° Servizio all'Avvocato Giuseppe Cigarini in qualità di curatore fallimentare della Ditta SINISI COSTRUZIONI con la quale si richiede di voler provvedere alla immediata rimozione della gru a torre per urgenti motivi di pubblica e privata incolumità;

Preso atto della comunicazione dell'Avvocato Giuseppe Cigarini in qualità di curatore fallimentare della Ditta SINISI COSTRUZIONI, in data 22 Dicembre 2016 prot. 13210, con la quale comunica il



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

suo interessamento alla rimozione della torre a gru ipotizzando la data dell'ultimazione dei lavori entro il mese di Febbraio 2017;

Vista la comunicazione dell'Avvocato Giuseppe Cigarini in data 9 Gennaio 2017, con la quale si comunicava che presso a mezzo dell'Istituto "Vendite Giudiziarie" di Reggio Emilia sarebbe stata pubblicata la vendita della gru a torre presente nel cantiere di Barco di Bibbiano in via 24 Maggio, con pubblicazione avente scadenza il 3 Febbraio 2017;

Richiamato il provvedimento dell'"Istituto Vendite Giudiziarie" di Reggio Emilia con il quale si stabilisce che il nuovo proprietario della gru a torre, al termine della procedura di gara, e' il soggetto privato, Sig. Sinisi Valerio residente in via C.Battisti 2 Barco di Bibbiano cf. SNSVLR82T10A883U;

Verificato che a tutt'oggi sul cantiere in questione, risulta ancora installata la gru a torre;

Atteso che la gru non risulta in possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti Pubblici Certificatori del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna Dipartimento di Sanita' Pubblica Servizio Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica;

Valutato l'estremo grado di pericolosità della gru a torre insistente sul lotto del fallimento della Ditta ESSETREIMMOBILIARE s.r.l. per la pubblica e privata incolumità';

Precisato che la pericolosità è rappresentata ed aggravata anche dal fatto che l'area privata/cantiere all'interno della quale si trova a tutt'oggi installata la gru a torre, risulta accessibile da qualsiasi persona estranea/passante, in quanto la recinzione di perimetrazione è assente/divelta in vari tratti e occupata da essenze infestanti che generano il proliferarsi di ratti e rettili, appurato che si sono verificati vari episodi di accesso "non autorizzato" all'area stessa ed utilizzo della gru a torre come "oggetto per arrampicate/gioco";

Ritenuto, pertanto, di dover procedere urgentemente, a mezzo di ordinanza avente carattere contingibile ed urgente, al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica e privata e per motivi di pubblica sicurezza:

- a) alla rimozione della gru a torre suddetta;
- b) al ripristino della messa in sicurezza dell'area circostante/cantiere in cui la gru a torre è a tutt'oggi installata;

Visto l'articolo 54-2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato 15.04.2004, n. 2144 a mente della quale "*l'esistenza di un'apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, determinate situazioni non preclude l'esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente, quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico e privato indicato dalla legge, sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo di rimedi ordinari offerti dall'ordinamento giuridico*";



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del citato articolo 54-2° comma del D-lgs n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 147 del D.lgs 267/2000 ess.mm. e ii;

ORDINA

- a) Al Sig. Sinisi Valerio residente in via C.Battisti 2 Barco di Bibbiano cf. SNSVLR82T10A883U in qualità di proprietario della gru a torre sopra descritta;

-di provvedere alla rimozione della gru a torre sita all'interno del cantiere di via 24 Maggio, frazione di Barco di Bibbiano, entro sette giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza;

-in caso di ritardo nell'esecuzione della suddetta prescrizione di rimozione, quest'ultima sarà effettuata a cura dell'Ufficio Tecnico comunale mediante affidamento dell'intervento a ditta specializzata e spese addebitate al proprietario;

- b) All'Avvocato Cristina Barbieri in qualità di curatore fallimentare della Ditta ESSETREIMMOBILIARE s.r.l. (fallimento n. 52/2016) Via Borsellino n.22 42100 Reggio Emilia,

-di provvedere alla messa in sicurezza dell'area/cantiere suddetto, ripristinando la corretta, regolare e idonea recinzione e conservazione del verde affinché alcun soggetto estraneo al cantiere, possa accedervi, rischiando di avvicinarsi ed utilizzare come oggetto di "arrampicata/gioco" la gru a torre sopra descritta;

AVVERTE

-che il Responsabile del procedimento è il geom. Daniele Caminati, presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Bibbiano;

-che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

-che la presente ordinanza deve essere pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e notificata a:

--- Sinisi Valerio via C.-Battisti 2 Barco di Bibbiano;

--- al curatore fallimentare della Ditta ESSETREIMMOBILIARE s.r.l. (fallimento n. 52/2016) Avvocato Cristina Barbieri via Borsellino n. 22 Reggio Emilia;

e inviata per conoscenza a:

--- al Comandante di Polizia Municipale del Corpo di Polizia locale il quale provvederà - in caso di mancata ottemperanza- all'inoltro alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, di specifica notizia di reato ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale a carico degli inadempienti;

--- al Prefetto di Reggio Emilia;

---ai Corpi locali delle Forze dell'Ordine;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

-che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
-che la mancata esecuzione da parte del proprietario intimato comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 c.p., l'esecuzione d'ufficio, come sopra specificato;
-che, ai sensi dell'articolo 3-4° comma della legge n. 241/1990, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR territorialmente competente entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari; oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Sindaco

CARLETTI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.